

**Decision-making e responsabilità di ruolo.  
Un'analisi socio-comparativa tra Italia e Polonia  
in tema di *Best Interest of the Child***

**Decision-making and role responsibility.  
A socio-comparative analysis between Italy and Poland  
on the Best Interest of the Child**

MARTA BASILE, DEBORAH DE FELICE<sup>1</sup>

**Sommario**

Questo contributo presenta i risultati di un'indagine esplorativa comparativa tra Italia e Polonia riguardo al principio del superiore interesse del minore e alle responsabilità decisionali ad esso annesso.

La metodologia adottata segue una logica ricostruttiva. Attraverso l'analisi testuale di alcune sentenze polacche e italiane e di alcune interviste somministrate a professionisti dei rispettivi paesi, è stato considerato il processo che dalla definizione teorica del superiore interesse del minore transita verso una sua concreta declinazione, quale è l'avvio di un programma mirato per la sua tutela. Il contributo mira a esaminare le prassi di implementazione sulla tutela dei diritti dei minori nei due Paesi considerando la loro adattabilità e variabilità in risposta ai diversi contesti politici e socioeconomici. Le differenze tra Italia e Polonia sottolineano la complessità delle sfide legate alla tutela dei diritti dei minori in contesti giuridici e culturali diversi.

**Parole chiave:** superiore interesse del minore; diritti dei minori; sentenze; analisi testuale; expertise.

**Abstract**

This study presents the results of an exploratory comparative investigation between Italy and Poland. It regards the principle of the child's best interest and the related decision-making responsibilities.

The methodology follows a reconstructive logic. Through both the textual analysis of the selected Polish and Italian judgments and the interviews conducted with professionals in their respective countries, the investigation

---

<sup>1</sup> Marta Basile, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania, [marta.basile@studium.unict.it](mailto:marta.basile@studium.unict.it); Deborah De Felice, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania, [defelice@unict.it](mailto:defelice@unict.it).

explores the process through which the theoretical definition of the best interest of the child is translated into concrete actions, such as the implementation of targeted programs for child protection.

The aim is to examine the implementation practices on children's rights protection in the two countries considering their adaptability and variability in response to different political and socio-economic contexts. The disparities between Italy and Poland underscore the complexity of challenges related to safeguarding the rights of minors in diverse legal and cultural contexts.

**Keywords:** best interest of the child; children's rights; judgments; textual analysis; expertise.

## 1. Introduzione

I *Children's Rights* sono gli *Human Rights* dei bambini. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) del 1989 ne costituisce il documento fondamentale e si fonda su quattro principi basilari: il principio di non discriminazione (art. 2), il principio del superiore interesse del minore (art. 3), il principio del diritto alla vita (art. 6) e il principio dell'ascolto dei bambini e degli adolescenti in tutti i processi decisionali che li riguardano (art. 12). La CRC introduce per la prima volta in un trattato internazionale sui diritti umani il concetto di "capacità evolutiva" dei bambini come strumento di contrasto di tipologie standardizzate di interventi nei processi decisionali che li vedono coinvolti. Si tratta di tenere in considerazione il fatto che la persona minore di età è un essere umano in via di sviluppo che richiede ed esprime differenti gradi e livelli di protezione, direzione e partecipazione nelle diverse fasi della vita<sup>2</sup>. Questo principio, infatti, riconosce che nel percorso di crescita e di acquisizione di competenze *avanzate*, diminuisce progressivamente il bisogno di protezione e aumenta la capacità di assumersi la responsabilità delle decisioni che riguardano la propria vita (Eekelaar 1994, Barnes 2012, Vandenhole 2015, Daly 2020). Diverse esperienze di vita, ambienti e culture differenti concorrono quindi all'acquisizione di competenze a età di-

---

2 Il documento è l'esito di un decennio di lavori preparatori che hanno visto impegnate differenti esperienze culturali e giuridiche. La CRC è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Si tratta della Convenzione in materia di diritti umani che vanta il più alto numero di Stati (196) che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti (Somalia e Sud Sudan gli ultimi a divenirne parte nel 2015); gli Stati Uniti l'hanno sottoscritta nel 1995 sotto la Presidenza Clinton, ma il Governo degli Stati Uniti non l'ha mai ratificata.

verse. Per tale ragione all'ambito minorile, più di altri, viene riconosciuta la necessità di azioni in reciproca relazione tra i piani giuridico, politico e di implementazione che precludono all'effettivo, o meno, esercizio dei diritti.

I diritti "speciali" riconosciuti ai minorenni in ambito legislativo trovano quindi la loro ragion d'essere nei bisogni particolari dei bambini che sono *altri* rispetto a quelli degli adulti e che per tale ragione vanno differenziati. Il principio dell'*interesse superiore* e i concetti di *due deference* e capacità evolutiva sono chiamati a una sintesi tra i diritti dei minori e i loro interessi e i diritti e i doveri dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale. I diritti specifici dei minori legati alla partecipazione, vale a dire il diritto di essere ascoltati e di dare il giusto peso alle loro opinioni, nonché il diritto di ricevere informazioni affinché possano formarsi le loro opinioni, appaiono costitutivi del riconoscimento di effettivi diritti dei minori sul piano giuridico di partecipazione alle decisioni che li riguardano. Tuttavia, come noto, nonostante i loro diritti speciali ai sensi della CRC, alla maggior parte delle persone minori di età non sono ancora garantiti i diritti di piena partecipazione a tutti i processi decisionali (in particolare quando si tratta di processi decisionali politici).

Su questo scenario di fondo, in questo lavoro, in un'ottica squisitamente esplorativa e, in questi termini, comparativa tra Italia e Polonia, si è cercato di ricostruire il modo in cui il *superiore interesse del minore* ha giocato un ruolo di orientamento nell'agire dei professionisti a vario titolo coinvolti nei procedimenti di cura, tutela di minori e implementazione dei *children's rights* nei due contesti di riferimento.

La Polonia ha una storia unica riguardo al riconoscimento e alla tutela dell'infanzia, essendo stata pioniera nel considerare i bambini come soggetti di diritto. A differenza di molti altri Paesi europei, già nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, la Polonia ha condotto una lotta per ridefinire l'infanzia come una categoria di soggetti capaci di intendere e volere – seppur previo indirizzamento da parte degli adulti e uso di strumenti adeguati al loro grado di sviluppo psico-fisico. Pertanto, la scelta del confronto con questo paese è legata al ruolo chiave che ha giocato nella lotta al riconoscimento dei diritti dei minori proprio nella visione espressa nella Convenzione sui diritti dei minori del 1989. Come affermato in occasione del 25° Anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dalla ex Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la violenza contro i bambini, Marta Santos Pais,

The Convention on the Rights of the Child owes much to Poland. The Convention's vision of the child as a subject of rights is inspired by the writings, work and life of Janus Korczak, a Polish pediatrician, educator, and writer who reminded the world that children are not people to be, but people of today with rights and dignity, conscience, feelings, reason, and opinions. It

was Poland that on the occasion of the International Year of the Child (1979) proposed the drafting of the UN Convention, which was led by Polish lawyer Adam Lopatka (United Nations, 2014)<sup>3</sup>.

Attualmente, in Polonia, la tutela dei diritti dei bambini si basa principalmente sulla Costituzione della Repubblica di Polonia, che garantisce la protezione dei minori da violenze, crudeltà e sfruttamento. Un pilastro essenziale di questa tutela è rappresentato dall'istituzione del Garante dei minori, istituito dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione del 2 aprile 1997. Questa entità indipendente si dedica al riconoscimento e alla tutela dei diritti dei minori, sottolineando l'importanza attribuita alla massimizzazione della tutela dei diritti umani dei bambini nel Paese (Kmak 2021, pp. 49-50)<sup>4</sup>.

## 2. Il superiore interesse del minore: definizione, percezione socio-normativa e impatto della CRC del 1989

Il dibattito internazionale sul tema bambini (in generale, minorenni di anni 18) e diritti iniziato negli anni precedenti alla CRC continua ancora oggi, a distanza di più di trent'anni, a generare riflessioni sulle questioni che con-

---

3 Kozczak ha disegnato una pedagogia basata sul rispetto dell'infanzia, sottolineando la consapevolezza della sua unicità, individualità e specifica differenza che ha giocato un ruolo di primo piano nella formulazione della CRC. Egli afferma che "non c'è educazione senza la partecipazione del bambino", sottolineando che gli adulti corrono il rischio di perdere la grande opportunità di entrare in contatto con il mondo del bambino se non si impegnano e interrogano continuamente. Il suo lavoro intitolato "Il diritto del bambino ad essere rispettato" è un chiaro invito agli adulti a guardare i bambini con un rinnovato sguardo, dissipando le comuni immagini stereotipate al quale il bambino è abitualmente associato. In tal modo, nasce una "nuova" pedagogia che considera il bambino per il suo valore intrinseco, per la persona che è e non per l'adulto che diventerà, perché il loro mondo è "un mondo reale e non un mondo in miniatura" (*Cfr.*, Kozczak 1966, p. 173).

4 Seppure di recente (in data 4 maggio 2023) il partito al governo, il Poland's ruling Law and Justice (PiS), abbia presentato una proposta di legge che ha destato perplessità. La proposta, intitolata "Proteggere i bambini, sostenere i genitori", limiterebbe di fatto l'accesso delle organizzazioni non governative che forniscono educazione sessuale nelle scuole per bambini. Queste organizzazioni rappresentano spesso gli unici attori attraverso cui parlare di educazione sessuale in modo affidabile. Il leader del Governo ha affermato che la proposta mira a frenare la "sessualizzazione" dei bambini e "ogni sorta di strane idee". Un tentativo di eliminare l'educazione sessuale che in questa formulazione desta preoccupazioni, espresse dall'Human Rights Watch, sul fatto che si sostanzierebbe in una limitazione dell'esercizio di diritti fondamentali come quelli dell'istruzione, della salute e della informazione (hrw.org, ultimo accesso 15.11.2023). Già il governo polacco nel 2021, insieme a quello ungherese, si era opposto alle conclusioni del Consiglio Ue sulla giustizia, relative alla strategia della Commissione europea per i diritti dell'infanzia. Il motivo era la volontà di "resistere alle pressioni della lobby Lgbtq".

tribuiscono allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza viene rappresentata come la chiave di volta del processo di riconfigurazione dell'immagine del bambino, il quale è adesso chiamato ad essere *cittadino*<sup>5</sup> (Bacon e Frankel 2014). Questo cambio si riflette nel riconoscimento dei bambini e degli adolescenti come attori competenti nella sfera sociale (Maggioni e Baraldi 1997), dunque non più relegati al ruolo di osservatori passivi.

Pertanto, la CRC dell'89, attraverso il riconoscimento del minorenne come "soggetto" titolare di posizioni giuridiche soggettive<sup>6</sup>, sancisce formalmente un cambio di rotta nel modo di intendere e rappresentare i fanciulli, contribuendo a creare una maggiore consapevolezza dei diritti dei bambini, della loro importanza nella società e influenzando le politiche e le pratiche che li riguardano in molte parti del mondo<sup>7</sup> (Meucci e Scarcella 1984, pp. 11 e ss.). Il riferimento al bambino-cittadino presente all'interno della Convenzione colpisce per diversi motivi, tutti interconnessi fra loro<sup>8</sup>. Nell'immaginario collettivo siamo abituati a considerare il bambino, più

---

5 Si può trovare un riferimento alla cittadinanza attiva dei bambini e all'importanza della loro educazione per la cittadinanza e i diritti umani all'interno della stessa CRC. Come anticipato nell'introduzione, l'articolo 12 della Convenzione stabilisce il diritto dei bambini di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano e di essere ascoltati nei procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano. L'articolo 42 stabilisce l'obbligo degli Stati di promuovere l'educazione dei bambini per la cittadinanza e i diritti umani. L'articolo 29, poi, stabilisce l'obbligo degli stati di promuovere l'educazione degli infanti e dei giovani per una cittadinanza attiva nella società. In questi articoli, è importante notare che la cittadinanza non è solo un concetto legato alla nazionalità o alla cittadinanza formale, ma anche al concetto di partecipazione attiva nella società e al diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati.

6 Per un minorenne essere titolare di posizioni giuridiche soggettive significa avere diritti e doveri legali riconosciuti dalla legge, che gli consentono di essere protetto e di sviluppare il proprio pieno potenziale in un ambiente sicuro e rispettoso.

7 Ad oggi, ad aver ratificato la CRC del 1989 sono 197 Paesi (*Cfr.*, OHCHR, UN Treaty Body Database 1996).

8 Parte della letteratura sociologica sull'infanzia, presupponendo che il significato del bambino sia costruito socialmente e che sia storicamente cambiato nell'epoca moderna, evidenzia il carattere processuale e perpetuamente in flusso della fase adolescenziale. In questa chiave di lettura, il paradigma della nuova sociologia dell'infanzia considera i bambini attori sociali e soggetti attivi. L'infanzia è rappresentata come un "luogo" non estraneo alle dinamiche che caratterizzano le organizzazioni sociali complesse in cui, pur in condizioni che sono spesso di controllo, i bambini creano propri codici di relazione e di linguaggio che rendono tale "spazio di crescita" autonomo. La sociologia dell'infanzia presenta, infatti, la visione di una "socializzazione interpretativa", secondo l'espressione di W. Corsaro, dove il bambino apparirebbe non più come una tabula rasa, ma come un attore, un compagno nel processo di socializzazione. L'immagine del bambino socializzato a cui stiamo facendo riferimento è l'immagine di un bambino che costruisce la sua identità sociale divenendo così,

che come “cittadino oggi”, un soggetto in formazione e, dunque, futuro componente della comunità sociale in una sorta di piramide ascendente attraverso cui, passaggio dopo passaggio (di crescita e formazione), si arriva al centro: il divenire cittadino. Inoltre, dato che sotto il profilo giuridico il concetto di cittadinanza implica l’attribuzione di diritti politici, l’associazione bambino-diritti politici suona generalmente come un’idea alquanto bizzarra (Fanlo y Cortés 1999, p. 169). Al contrario, nella CRC dell’89, che riflette almeno in parte il paradigma definito come “la nuova sociologia dell’infanzia”, viene tratteggiato un quadro teorico che considera i bambini attori sociali e soggetti attivi in grado di creare, pur in condizioni che sono spesso di controllo, uno spazio autonomo definito da propri codici di relazione e di linguaggio (Kellet 2005, Darbyshire et al. 2005). L’infanzia cessa di essere una categoria sociale subordinata ed è considerata in sé e per sé, cioè non in funzione di ciò che sarà (l’età adulta); una categoria cognitiva, concettuale, culturale e sociale stabile e strutturale. In questa dimensione, essa può essere concettualizzata come sistema policentrico (dunque a-centrato) in cui, a causa dell’assenza di un centro da cui classicamente derivano gerarchia e autorità, l’ordine (riconosciuto e riconoscibile) può esistere solo a condizione che i diversi nodi definiscano e ri-definiscano i termini delle loro relazioni, ovvero la forma complessiva della rete (cfr. Milanaccio 2006, p. 31). Dal punto di vista conoscitivo, l’infanzia, la prima e la tarda adolescenza divengono quindi nodi stabili del sistema (De Felice 2018).

Così inteso, in relazione alla Convenzione dell’89 e ai suoi principi fondamentali, tale sistema è frutto dell’intricato legame che si viene a configurare tra la sua enunciazione e le dinamiche giuridiche proprie di ciascun Paese aderente, come anche con i pluralismi dati dall’incontro con la cultura e con i fattori sociali, politici ed economici che prendono spazio e tempo al loro interno (Saguy e Stuart 2008, pp. 149-164). Il diritto della CRC, in quanto *codificato* ma al contempo *vivente*, dovrebbe riguardare i casi in considerazione delle circostanze individuali, oltreché del contesto e della cultura giuridica interna dei singoli stati nazionali. Tale approccio delineerebbe la legge come *struttura interpretativa culturale*, ovvero non solo come un insieme di regole e norme astratte, ma anche come uno strumento che deve essere interpretato e applicato in modo da tenere conto della cultura e delle diverse prospettive culturali locali. In tal senso, è la cultura giuridica a guidare le decisioni e fornire una sorta di “*vocabolario*”, “*repertorio*” o “*scatola degli attrezzi*”, ovvero un insieme di concetti, valori e metodi dai quali attingere quando si prendono decisioni relative ai diritti dei bambini (Ewick e Silbey 1998, pp. 31-48).

---

a tutti gli effetti, un membro autonomo della società a cui appartiene (Cfr., Sirota 2008, p. 74).

La cultura giuridica, quindi, non si limita a comprendere il modo in cui gli operatori del diritto interpretano la normativa, le opinioni generali che le persone nutrono sulla legge, i valori, i principi e le ideologie retrostanti ad essa, ma si manifesta anche nel rapporto tra l'agire sociale e determinati fenomeni giuridici, un rapporto che non si realizza attraverso "il diritto" (inteso come una categoria concettuale di ordine), ma attraverso norme giuridiche (significati pragmaticamente rilevanti) (De Felice 2022, pp. 155-156).

Le dinamiche democratiche poste in essere dalla CRC mediante l'interconnessione di principi fondamentali che promuovono il benessere, la partecipazione, l'uguaglianza e la protezione dei diritti dei bambini rinnovano la concezione della politica e dei diritti democratici in relazione all'infanzia, i quali costituiscono la reale innovazione di questo impianto normativo. In particolare, il principio del superiore interesse del minore, oggetto di studio di questo lavoro, compare per la prima volta all'art. 3 della medesima, ponendo in risalto la dimensione educativa, partecipativa, personale e intima del bambino. Il superiore interesse del minore deve adesso "essere una considerazione preminente" in tutte le decisioni che li riguardano, siano esse "di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi" (cfr., *UN Committee on the Rights of the Child* 1989, art. 3, c. 2). Ogni pronuncia giurisdizionale è, dunque, finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevoli a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Corollario applicativo è che i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo o, meglio, nel settore familiare, acquistano una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e pertanto bisognoso di maggiore tutela (Di Lorenzo 2016, p. 426). Tale principio, formalmente sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo, costituisce la linea guida degli strumenti internazionali per l'emissione di qualunque pronuncia giurisdizionale nella quale ad essere coinvolto è, direttamente e/o indirettamente, un soggetto di minore età. In altri termini, esso viene elevato a criterio preponderante in tutte le controversie concernenti i minori ed è capace di operare sia come dispositivo interpretativo nell'applicazione dei diritti dei minori, sia come standard residuale in aree non regolate espressamente dal diritto (Eekelaar 1994, p. 57). Sono tali caratteristiche a rendere questo criterio una sorta di bussola per le figure professionali che devono orientarsi tra le possibili decisioni amministrative e/o giudiziarie riferite ai fanciulli.

Un'altra importante caratteristica del principio è l'assenza di una definizione capace di descriverne perfettamente i tratti e tracciarne i confini. Esso sembrerebbe essere

[...] dotato di un valore taumaturgico: ogni decisione, qualunque ne sia il contenuto, acquista subito un connotato di valore positivo per il solo fatto di

essere qualificata come «conforme all'interesse del minore», come fosse toccata da una bacchetta magica (Lenti 2016, p. 86).

La mancanza di una definizione precisa sembra conferire a questo principio una notevole versatilità, adattandosi a diverse situazioni. Tuttavia, tale versatilità lo rende poco specifico nei vari contesti, contribuendo a mantenerlo un oggetto di studio sempre attuale e in costante evoluzione, in parte a causa dei conflitti derivanti dalla discrezionalità dei giudici e dal ruolo degli esperti nel contesto procedurale. Tra i problemi legati all'applicazione del principio dell'interesse del minore, emerge anche la questione cruciale di stabilire di quale bambino dovrebbe essere tutelato l'interesse: quello del caso concreto o quello della categoria dei bambini nella sua specifica condizione? Come afferma Zagrebelsky,

La causa dell'incertezza nei processi di applicazione del diritto non è in una cattiva disposizione mentale dei giuristi ma nel deperimento di un quadro di principi di senso e di valore generalmente condiviso (1992, p. 201).

In altre parole, daché tale clausola generale ha una configurazione idealtipica, ovvero è formulata in termini aperti e generali, richiedendo un'affinata definizione attraverso l'interpretazione fornita sia dalla letteratura sia dalla pratica legale, emerge chiaramente quanto la cultura giuridica e l'individuazione delle competenze in seno all'esercizio professionale si rivelano decisive nell'analisi del principio. Concetti come “competenza”, “collaborazione” e “multidisciplinarietà”, se associati alla nozione di superiore interesse del minore, possono costituire degli elementi chiave per comprendere come questo venga dapprima descritto all'interno della sentenza, e plasmato, poi, al di fuori del contesto giurisprudenziale, attraverso azioni concrete “sul campo”.

### **3. Approccio metodologico e introduzione all'indagine esplorativa**

L'osservazione sociologica del superiore interesse del minore non può prescindere dalla ricostruzione empirica dei significati che lo animano, né può ignorare la decisione finale che determina l'esito del caso specifico esaminato. Essendo la decisione finale il frutto di un esame degli elementi e delle circostanze che hanno generato la controversia giudiziale e condotto alla considerazione finale di ciò che vale per interesse del minore, risulta utile seguire una logica ricostruttiva capace di cogliere sia gli aspetti centrali della storia del bambino, sia gli elementi che riguardano da vicino i rapporti tra giudice e servizi e che condizionano l'esito della stessa decisione. Una proposta che non consideri questi aspetti rischierebbe di lasciare il concetto di superiore interesse del minore vago e soggetto a valutazioni ambigue. In



questo lavoro, interrogarsi sul *best interest of the child* da un punto di vista sociologico significa, infatti, ricostruire empiricamente tale concetto a partire dalla decisione finale entro la quale esso ha preso forma, nonché dalla struttura decisionale che l'ha preceduto (De Felice 2007, p. XII). Per tale ragione, tale *processo ricostruttivo* si avvale sia di una analisi esplorativa della sentenza, quale esito documentale del processo, sia, attraverso una serie di interviste, della raccolta di informazioni e punti di vista di professionisti operanti nel settore minorile.

Il materiale analizzato per l'indagine esplorativa e comparativa è costituito da una selezione di *sentenze civili* (16 in totale, di cui 8 italiane e 8 polacche) e da *interviste semi-strutturate* condotte a professionisti che a vario titolo contribuiscono all'identificazione e salvaguardia del superiore interesse del bambino che è sottoposto ad attenzione (11 in totale, di cui 5 in Italia e 6 in Polonia). In considerazione del numero relativamente ridotto del materiale di ricerca, non si ha la pretesa minima di formulare conclusioni generali e definitive. Tuttavia, la presenza di alcuni temi e prese di posizione ricorrenti e trasversali emerse dall'analisi permette di formulare alcune ipotesi di riflessione sulle pratiche che, *di fatto*, definiscono la *qualità* del superiore interesse del minore.

I criteri adoperati per l'individuazione delle sentenze sono stati principalmente due. In prima istanza, la presenza della locuzione “superiore interesse del minore”, “preminente interesse del minore” o “best interest of the child” all'interno del *corpus* testuale delle sentenze italiane e delle locuzioni “*Dobro Dziecka*” o “*Najlepszy Interes Dziecka*” in quelle polacche<sup>9</sup>. In secondo luogo, la trattazione delle seguenti macro-tematiche, centrali in seno sia al diritto di Famiglia polacco sia in quello italiano: la limitazione e la decadenza della potestà genitoriale nel contesto polacco<sup>10</sup> e in quello italiano<sup>11</sup>; la domanda di custodia del minore e l'affidamento congiunto ed esclusivo in Polonia<sup>12</sup> e in Italia<sup>13</sup>; lo scioglimento dell'adozione e le condizioni per lo stesso in Polonia<sup>14</sup> e in Italia<sup>15</sup>. Per la prima questione indagata la comparazione è stata realizzata tra 8 sentenze (4 italiane e 4 polacche); per la seconda e la terza tematica il confronto è stato realizzato tra 4 sentenze (2 italiane e 2 polacche).

---

9 Le sentenze polacche sono state tradotte in italiano per mezzo del programma ottimizzato di traduzione testi DeepL (DeepL PRO Traduttore 2018). Si ringrazia la prof.ssa Ewa Mischczak della Univeristy College of Enterprise and Administration di Lublino per la supervisione di questa fase della ricerca.

10 V. art. 48, comma 2, Costituzione; art. 92, 93 Cod. di Famiglia e Tutela.

11 V. L. n. 219/2012; d.lgs. n. 154 del 2013; art. 316, comma 1 Cod. Civile.

12 v. art. 58, Cod. di Famiglia e di Tutela.

13 v. art. 337-bis, 337-ter, 337-quater del Cod. Civile.

14 v. art. 337-bis, 337-ter, 337-quater del Cod. Civile.

15 v. L. 184 del 1983, modificata dalla L. 149 del 2001.

Raccolti i dati, attraverso gli strumenti del *codebook*<sup>16</sup> per le sentenze e del report per le interviste, si è provveduto alla categorizzazione dei dati e, di seguito, all'analisi e interpretazione degli stessi.

L'analisi delle sentenze è stata condotta per mezzo di due software di analisi testuale: Nvivo e Sketch Engine. Le elaborazioni realizzate con Nvivo hanno restituito una prima visione generale delle parole maggiormente ricorrenti. In questa direzione sono state estratte la *Words Cloud Frequency*<sup>17</sup>, la *Tree Words Map*<sup>18</sup> e la *Words Frequency Query*<sup>19</sup>, ciascuna delle quali è stata esaminata distintamente a seconda del Paese e dell'area tematica di riferimento. Successivamente, attraverso il software Sketch Engine, sono state prese in considerazione le *word* e le *multi-words*<sup>20</sup> ritenute maggiormente rappresentative e potenzialmente promotrici di rilevanti informazioni sulle singole questioni considerate. Ciò è stato fatto attraverso il vaglio della loro concordanza e guardando alla *Word Sketch Difference*<sup>21</sup> tra queste. Infine,

16 Il *codebook* o scheda di rilevazione è un modello informativo costruito su Excel che mette in risalto le variabili estratte da ciascun documento. Una delle sue principali caratteristiche è l'immediatezza visiva che restituisce nella fase di controllo e/o revisione degli elementi chiave che costituiscono il documento. La scheda di rilevazione, infatti, contiene le corrispondenti versioni codificate dei contenuti presenti per intero all'interno del file, consentendo così di precisare le quattro dimensioni di analisi prese in considerazione: temporale, procedurale, dell'attore e territoriale. Sul piano tecnico, esso è costituito da una tabella che contiene una riga per ogni sentenza e tante colonne quante sono le variabili classificatorie. Il processo avviato per la strutturazione del *codebook* è iniziato con una definizione delle variabili presenti sui documenti giuridici, realizzata apriori, manualmente e senza alcun supporto informatico. Per entrambe le classificazioni il *codebook* contiene circa 30 variabili.

17 La *Words Cloud Frequency* o *Nuvola di Parole* consiste in una rappresentazione grafica delle parole più frequenti all'interno di un dato corpo testuale. Questo strumento viene spesso utilizzato per consentire un'immediata focalizzazione delle parole che hanno la frequenza più alta all'interno di un determinato corpo di testo. Le nuvole di parole vengono in genere utilizzate come strumento per l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati di *sentiment* qualitativi.

18 La *Tree Words Map* o *Diagramma ad albero* raffigura più sequenze parallele di parole e consente sia di visualizzare i dati in maniera gerarchica attraverso rettangoli innestati tra loro, sia di mostrare quali parole più spesso seguono o precedono una parola di destinazione.

19 La *Words Frequency Query* presenta l'elenco delle parole e/o concetti più frequenti contenuti nel file. È possibile utilizzare una *Words Cloud Frequency* per: identificare i possibili temi, in particolare nelle prime fasi di un progetto; analizzare le parole utilizzate più frequentemente da un particolare gruppo demografico; cercare parole ben precise o i concetti più frequenti.

20 Con *word* si intendono le singole parole, invece con il termine *multi-words* si intendono le parole composte (es. Tribunale distrettuale, ricorso in cassazione, interesse superiore, sostegno familiare, ecc.). Attraverso l'individuazione di queste ultime è possibile anche realizzare l'analisi dei segmenti lessicali, detta anche *segmentazione*.

21 La *Words Sketch Difference* svolge la funzione di effettuare confronti mediante collocazioni contrastanti. Le collocazioni di una parola restituiscono un'idea di come la parola viene usata, ovvero su sub-significati, area tematica, connotazioni o registro. Pertanto, il confronto delle collocazioni fornisce un'ottima panoramica della differenza di utilizzo e signifi-

sulla scorta di questa analisi testuale e della variabile “esito”, si è proceduto alla interpretazione dei dati.

Le interviste, invece, sono state condotte tra il 2019 e il 2020 nella città polacca di Lublino e nella città di Catania. Si è optato per la tipologia di intervista semi-strutturata, poiché flessibile, centrata principalmente sull'intervistato e, per questo, capace di sollecitare in modo “spontaneo” la replica del rispondente. Le domande sono state pensate per dare priorità alla relazione tra l'intervistatore e l'intervistato/a e, in tal modo, favorire un ambiente confortevole e incline allo scambio di informazioni<sup>22</sup>. Le tematiche chiave affrontate con gli esperti intervistati hanno riguardato le stesse parole chiave ricercate all'interno delle sentenze analizzate, ovvero:

- *superiore interesse del minore*: come viene inteso nell'ambito professionale del soggetto intervistato, come viene identificato e perseguito;
- *competenza*: quanto conta e quanto è richiesta una formazione specialistica al fine di affrontare le mansioni lavorative e le responsabilità che il ruolo comporta;
- *collaborazione*: quanto è importante il lavoro in *équipe*, l'interazione tra professionisti e come questa funziona in seno al proprio ambito d'azione;
- *multidisciplinarietà*: quanto risulta significativa ed efficace la commistione dei saperi nell'ottica di individuazione e perseguimento del superiore interesse dei minori e quanto il confronto con gli altri esperti risulti produttivo al fine di ottenere il risultato gradito.

L'approccio adottato per l'interpretazione delle interviste è stato quello fenomenologico-ermeneutico, il quale si basa sulla ricerca e sull'astrazione dei

---

ficato, e rende il confronto più efficace attraverso la generazione automatica degli “sketch” per entrambe le parole scelte e l'evidenziazione delle collocazioni che fanno la differenza. Il programma permette di realizzare questo tipo di analisi seguendo tre possibilità di opzioni: 1. *lemma*: confronta l'uso di due diversi lemmi tramite la loro collocazione, ed è quella che ho utilizzato per il presente studio; 2. *forme di parole*: confronta l'uso di due diverse forme di parole dello stesso lemma tramite la loro collocazione; 3. *subcorpora*: confronta l'uso dello stesso lemma in due diversi sub-corpora presenti all'interno dello stesso corpo testuale tramite la loro collocazione.

22 Le domande sono state pressoché organizzate come segue: domande introduttive, volte a conoscere le attività di cui si occupa quotidianamente l'intervistato; una eventuale domanda secondaria, al fine di ampliare la risposta precedente nei casi in cui si necessitasse di ulteriori chiarimenti o non fosse stata ritenuta abbastanza esaustiva; domande dirette, finalizzate all'inquadramento della questione sul principio del Superiore Interesse del Minore nell'ottica professionale dell'intervistato; domande interpretative, volte a capire i punti di forza e di debolezza, interni ed esterni, che l'intervistato rintraccia nello svolgimento della propria funzione lavorativa; domande indirette, finalizzate a stimolare un ampliamento della risposta precedente o aspetti non ancora emersi sull'argomento. Anche il silenzio ha rappresentato un importante momento all'interno delle conversazioni. Naturalmente, questo schema ha rappresentato un mero “spirito guida”, poiché la tecnica dell'intervista semi-strutturata prevede l'uso di una metodologia dinamica che si adatta a seconda di quanto viene a galla durante il colloquio.

temi essenziali che via via emergono dalla conversazione e che interessano, più o meno direttamente, lo studio in oggetto.

Infine, un ulteriore aspetto dell'indagine ha riguardato il tentativo di individuare potenziali temi emergenti, ovvero tematiche o riflessioni sorte in maniera spontanea durante il dialogo con l'intervistato e connesse in vario modo alla questione centrale dello studio.

Le professionalità ascoltate sono state 11, rispettivamente<sup>23</sup>: probation officer (1 PL), assistenti sociali (1 PL; 1 IT), psicologi (2 PL), pedagogista (1 PL), sostituto procuratore<sup>24</sup> presso il Tribunale per i Minorenni (1 IT), avvocati minorili (3 IT) e neuropsichiatra infantile (1 IT).

Entrambe le esplorazioni sono state realizzate mediante le logiche del metodo comparativo, ovvero guardando specificatamente agli elementi di similarità e differenziazione che legano i due Paesi sia in fase di giudizio – all'interno del loro strutturato contesto giurisdizionale, che di valutazione socio psico-pedagogica. In particolare, l'indagine sul campo ha comportato un previo studio dei due contesti giurisdizionali, dei rispettivi sistemi di welfare, delle politiche sociali e delle peculiarità riguardanti le professioni (i ruoli) coinvolte in seno all'ampio e generale sistema di tutela minorile.

Inoltre, è importante sottolineare che durante l'indagine sul campo si sono presentate diverse difficoltà logistiche relative a procedimenti burocratici. Queste difficoltà non hanno permesso di creare una situazione perfettamente equilibrata tra le diverse professionalità ascoltate, influenzando la profondità dell'analisi comparativa tra i due contesti.

### ***3.1. In nome del superiore interesse del minore. Analisi e interpretazione dei dati delle sentenze***

In questo percorso si è ritenuto importante non tralasciare l'aspetto comunicativo e linguistico insito nella questione sul Superiore Interesse del Minore. La scelta di "come comunicare" un fatto giuridico e delle parole da utilizzare per la stesura della sentenza sono stati considerati perciò indicatori dell'attitudine che un ordinamento e, quindi, un Paese, ha nella gestione delle fattispecie giudiziarie.

L'obiettivo dell'indagine sulle sentenze è "inquadrare" il caleidoscopico principio del superiore interesse del minore in seno ad alcune fattispecie giuridiche presenti nel Diritto di Famiglia di entrambi i Paesi, cogliendo le analogie e le differenze che attraversano i due sistemi di giustizia nella conduzione dei processi e nella tipizzazione di alcuni casi particolari.

23 L'acronimo PL sta per Polonia, mentre IT sta per Italia.

24 Il professionista intervistato è un pubblico ministero, dunque rappresenta la magistratura requirente. Il Tribunale per i Minorenni di cui è sostituto procuratore ha una duplice competenza, sia civile che penale.

Come anticipato, l'indagine realizzata è stata volta all'approfondimento e comparazione di tre principali questioni che fanno da sfondo alle 16 sentenze selezionate. L'Unione Europea, come è noto, determina regole comuni nel diritto di famiglia in modo che nessun Paese europeo possa distinguersi in termini di esercizio dei propri diritti. Tuttavia, tali regole non sono propriamente le stesse in ciascuno degli Stati aderenti, poiché, a seconda della storia, della cultura e del modello socioeconomico di ciascun Paese, esse assumono connotazioni differenti. In ogni caso, tutti gli Stati membri sono d'accordo affinché tali norme vengano adottate, per cui – seppur impiegando sfaccettature linguistiche e normative proprie – gli obiettivi sono, tendenzialmente, univoci.

Guardando più da vicino alla responsabilità parentale in Polonia e Italia, per quanto in linea di principio possa essere intesa in modo analogo, sussistono delle differenze nell'uso della terminologia per riferirsi alle conseguenze che il suo mancato adempimento ha per i genitori. Infatti, la trasgressione dei doveri che i genitori hanno verso i figli può condurre alla decadenza della loro "potestà genitoriale", ossia alla riconsiderazione in chiave negativa dei loro rapporti con i figli. Da evidenziare, inoltre, che la prospettiva di "potestà genitoriale" tiene in considerazione soltanto gli obblighi che i genitori hanno verso i figli e non viceversa, mentre quella di "responsabilità genitoriale" associa agli obblighi dei genitori verso i figli anche quelli dei figli verso i genitori. A differenza della legge polacca, nella quale si fa ancora riferimento al concetto di "potestà", in Italia si parla ufficiosamente di "responsabilità genitoriale" già dal 2012 e in modo ufficiale dal 2014. Più semplicemente, il termine "responsabilità", pur trovando impiego nell'ambito giuridico, tratta una connotazione morale che il concetto di "potestà", primariamente giuridico e in tal senso "rigido" non considera. Ciò è dovuto al fatto che, anche in contesti legali, il concetto di responsabilità riflette l'idea di dover rispondere per le proprie azioni o decisioni, il che implica una valutazione etica o morale delle conseguenze e degli obblighi associati. La "potestà" è la situazione giuridica soggettiva che implica l'assegnazione di un *potere* a un individuo al fine di proteggere l'interesse di un minore. Tuttavia, il titolare di questa potestà non ha il potere di decidere se esercitare o meno tali poteri, né può rifiutarsi di farlo; è invece obbligato ad avvalersene nell'interesse del bambino (Fanlo y Cortés 2008). La "responsabilità", invece, implica la conformità a un impegno preso e sottintende l'accettazione di ogni conseguenza, sia da un punto di vista giuridico che morale. Tali differenze sono individuabili sia attraverso la lettura delle normative, sia attraverso la *query* delle frequenze delle parole, la quale ne consente un riscontro più concreto.

Considerando in prima battuta l'uso ricorsivo della parola "bambino" in tutte e tre le aree tematiche analizzate (1. la limitazione e la decadenza della potestà genitoriale - 206; 2. la domanda di custodia del minore e affidamento congiunto ed esclusivo - 58; 3. lo scioglimento dell'adozione e le

condizioni per lo stesso - 110), ciò che emerge è una visione pedocentrica del sistema di giustizia polacco che sta alla base di tutte le decisioni giuridiche aventi tra i protagonisti della vicenda soggetti di minore età. Tuttavia, se l'“interesse” del bambino è da considerare sempre al primo posto, la centralità della genitorialità e, in generale, del sistema famiglia sembra essere estremamente forte. L'analisi delle frequenze mostra la forte intensità con la quale la parola “genitori” compare tra le sentenze polacche, diversamente che in quelle italiane. Infatti, per il primo gruppo di sentenze polacche, dopo la parola “bambino”, figurano le parole “genitori” e “figlio”, atte a focalizzare l'attenzione sui ruoli da questi giocati all'interno della relazione e sulle responsabilità che questi comportano. Di seguito appaiono vocaboli che rimandano direttamente alla dimensione giuridica: tribunale (69); minore (52); potestà (46); genitoriale (42); procedimento (37). Nondimeno, il corpus presenta anche le parole “famiglia” (sesto posto, 47) e “sviluppo” (decimo posto, 37). Una delle principali narrazioni che l'analisi testuale delle sentenze suggerisce è una narrazione della famiglia che la intende come fondamentale *microsistema sociale* nel quale il bambino è profondamente immerso e, per questo, direttamente influenzabile dai suoi vari componenti. Questo dato rappresenta un primo importante elemento per considerare il Superiore Interesse del Minore nella generale prospettiva polacca. Inoltre, sebbene i documenti polacchi presentino una rilevante reiterazione delle *multi-words* “autorità parentale” e “potestà genitoriale”, anche il termine “responsabilità” è presente nel set di parole utilizzate dai giudici. In particolare, guardando ai contesti specifici all'interno dei quali tale parola è impiegata, essa sembrerebbe rinviare tacitamente e in *stricto sensu* alla “responsabilità giuridica”, e quindi non all'accezione morale alla quale essa potrebbe essere associata.

Relativamente alla limitazione e/o decadenza della responsabilità genitoriale in Italia, dal punto di vista normativo vale quanto detto inizialmente. Infatti, per effetto della legge di riforma della filiazione (legge 2012 n. 219) e del decreto legislativo 2013 n. 154 – le cui previsioni sono entrate in vigore dal 7 febbraio 2014 – in Italia si parla oggi di “responsabilità genitoriale” e non più di “potestà genitoriale”. Tuttavia, è lecito chiedersi *se e come* questo spostamento del *focus* si realizza in concreto e *se e come* questa modifica emerge dall'analisi testuale. Effettivamente, il richiamo alla “potestà genitoriale”, così come tradizionalmente intesa, è limitato ad una sola delle quattro sentenze del corpus. Per il resto si fa sempre e solo riferimento alle “responsabilità genitoriali”, all'“assunzione di responsabilità genitoriale” e alle “relative responsabilità genitoriali”. In riferimento a questo argomento, è significativo menzionare una sentenza analizzata, nella quale viene sottolineato che i genitori sono titolari di una “responsabilità genitoriale” nei confronti dei figli, anziché *esercitare* una potestà genitoriale. Anche se solo in parte, tale chiarimento evoca alla mente le motivazioni che hanno spinto

verso il *turn over* legislativo italiano<sup>25</sup> e ai nuovi spunti di riflessione sul ruolo che la dimensione dell'azione sociale assume in seno alla relazione genitori-figli, nell'ambito delle dinamiche famigliari. Esse coinvolgono un ampio spettro di elementi chiave, tra i quali l'assistenza, la prevenzione e la gestione delle crisi, l'educazione e la protezione dei diritti. Pertanto, la sensibilità verso tale distinzione appare piuttosto forte ed evidente (lo ribadiamo, tenendo presente il carattere esplorativo della ricerca e, quindi, la non generalizzazione e rappresentatività dei dati in nostro possesso).

Due tra le parole più frequenti nei documenti italiani e che destano peculiare interesse sono "riconoscimento" (77) e "l'eccezione" (34). Considerando il significato delle suddette parole, "riconoscimento" potrebbe indicare sia l'accertamento dell'identità di un soggetto e/o di certe sue caratteristiche, sia l'identificazione di un fatto in quanto corrispondente a evidenza – ad esempio, il riconoscimento di un diritto. "L'eccezione", invece, potrebbe fare riferimento ad una istanza giuridica con cui il convenuto domanda il rigetto della domanda avanzata dall'altro attore. Invero, approfondendo i legami tra le parole, "riconoscimento" si allaccerebbe frequentemente ad alcune delle *multi-words* più ricorrenti, quali "rapporto di filiazione", "falso riconoscimento", "*favor veritatis*", "verità biologica", "curatore speciale". "L'eccezione", invece, è iterativamente congiunta a "difetto di veridicità" e "appello incidentale". In ogni caso, si tratta di parole fortemente connotate in senso giuridico. In Italia, si rileva una prevalenza della dimensione giuri-

---

25 In Italia, la prima significativa trasformazione, sia dal punto di vista terminologico che sostanziale, nel rapporto genitori-figli, si manifestò con la riforma introdotta tramite la Legge n.151 del 19 maggio 1975. Essa rivoluzionò organicamente il diritto di famiglia in risposta a numerose pressioni da parte di dottrina e giurisprudenza. Infatti, *dalla concezione autoritaria della patria potestà, in virtù della quale il padre esercitava i suoi diritti sulla prole e sulla moglie, si passa a una diversa visione in cui l'interesse dei figli e la loro tutela assumono rilievo preminente*. In realtà, questa evoluzione aveva iniziato a manifestarsi prima del 1975, grazie a una serie di pronunce giurisdizionali che avevano portato a nuove interpretazioni del diritto e avevano contribuito a modificare la percezione sociale di tali questioni. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 26 giugno 1967 (in riferimento all'art. 316 c.c.) ebbe un impatto significativo nell'ambito civile, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 5 febbraio 1964 (in riferimento all'art. 574 c.p.) influenzò la sfera penale. Con tutto ciò, nonostante l'abbandono della potestà maritale avesse portato verso un piano di parità, almeno formale, tra i genitori, rimasero delle significative disuguaglianze sostanziali. Pertanto, sebbene la riforma del 1975 abbia gettato le basi per un graduale cambiamento del concetto e del contenuto della potestà, il diritto di famiglia non subì profonde trasformazioni per trent'anni. Saranno, infatti, la L. n. 219 del 2012 e il successivo D. lgs. n. 54 del 2013 a riformare nuovamente il diritto di famiglia ad apportare degli importanti e decisivi cambiamenti, tenendo soprattutto conto del continuo mutare del rapporto genitori-figli. Adesso, infatti, viene posto l'accento in misura maggiore sull'interesse dei figli minori in formazione, sulla pari dignità di tutti i membri della famiglia, nonché sul principio solidaristico che impone ad ogni membro di collaborare nell'interesse della famiglia (Capaccio 2022).

dica rispetto a quella sociale, aspetto evidenziato anche dalla scarsa presenza della parola “bambino” all’interno del corpus. Ciò rappresenta una differenza significativa rispetto alla Polonia. Al suo posto prende spazio la parola “minore” (122), più centrata a livello giuridico in quanto specificatamente riferita alla persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Anche il richiamo alle “competenze” e alle “qualifiche” risulta maggiore in seno al set di sentenze polacche, mentre la parola “collaborazione” sembrerebbe avere eguale peso in entrambi i corpora.

Per mezzo della *Word Sketch Difference* si è poi esaminato il nesso tra le parole precedentemente considerate: “responsabilità” e “interesse”, “potestà” e “competenza”, “collaborazione” e “interesse”, fatta eccezione per “potestà” e “qualifica”, le quali – a causa della loro mancanza di utilizzo nel contesto delle sentenze italiane considerate – non hanno prodotto risultati. Tuttavia, al fine di generare informazioni utili anche sul tema delle “qualifiche” e, perciò, delle “competenze”, il confronto tra “potestà” e “qualifica” è stato sostituito con quello tra “competenza” (parola, comunque, scarsamente presente nelle sentenze italiane) e “responsabilità”. Riguardo al primo confronto tra “responsabilità” e “interesse”, il verbo riferito a “responsabilità” e con il quale quest’ultima ha un forte legame è “assumere”. Questa *assunzione di responsabilità* è sempre riferita ai genitori (“responsabilità genitoriale/genitoriali”) e in un caso isolato si fa esplicitamente riferimento alla “filiazione” quale oggetto di tali responsabilità. Ciò concorda con la parola e il concetto di “interesse”, il quale – presentato nei documenti come ‘pubblico’, ‘esclusivo’, ‘prioritario’, ‘preminente’ e ‘superiore’ – ha come destinatario il “figlio” “rispetto alle figure genitoriali” e “rispetto a tutti gli altri”. Il legame tra “potestà” e “competenza” avvalorava quanto detto prima in merito alla desuetudine nell’utilizzo dell’espressione “potestà” in Italia. Essa viene presentata soltanto due volte, una delle quali è servita all’interprete per disambiguare il contenuto della sentenza e aiutare nell’interpretazione delle norme citate nel ricorso. Interessante notare che la “competenza” non è molto richiamata e l’unico richiamo che si riscontra è riferito all’articolo 3 della Convenzione ONU del 1989 in cui si recita che

...in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

La terza *Words Sketch Difference* tra “collaborazione” e “interesse” non sembrerebbe mostrare nulla di significativo in termini di ricorsività. L’unico richiamo, infatti, è circostanziale ai fatti narrati nella sentenza. Lo stesso vale per il confronto tra “competenza” e “responsabilità”.



Tirando le fila in merito a questo primo segmento di indagine, sembrerebbe che le differenze nell'uso delle locuzioni "potestà genitoriale" e "responsabilità genitoriale" tra i due Paesi tendano a livellarsi in virtù del fatto che i documenti polacchi enfatizzano in maggior misura il tema della *collaborazione* e della *competenza* rispetto alle sentenze italiane esaminate. Inoltre, l'uso ricorrente di specifiche parole nei corpora polacchi sembrerebbe evidenziare la presenza di una dimensione sociologica nello sfondo delle decisioni giuridiche prese, nei significati attribuiti alle parole e soprattutto nell'ambito dell'istituzione familiare.

In generale, riguardo al contesto italiano salta all'attenzione che, malgrado tra le motivazioni della decisione emergano spesso degli elementi atti a disambiguare e rendere più agevole la comprensione della decisione impugnata dalla Corte, il riferimento ciclico ad espressioni estremamente tecniche potrebbe far passare inosservato il carattere della nozione di "responsabilità genitoriale", la quale rappresenta un'importante linea di demarcazione con il passato. Malgrado una delle peculiarità della giurisprudenza venga spesso individuata nell'uso di un linguaggio estremamente strutturato e impregnato di tecnicismi, apparirebbe utile (ri)considerare il modo di comunicare una norma, un concetto e/o un fatto ai cittadini. Un linguaggio maggiormente comprensibile andrebbe nella direzione auspicata da buona parte della letteratura – anche giuridica - di educare i cittadini ai valori che lo stesso Stato di diritto e sociale intende trasmettere loro. In un certo senso, la scelta delle parole per esprimere e interpretare una norma - rappresenta l'indicatore di una forma mentis e, quindi, anche della cultura giuridica di un Paese. Il fatto che l'ordinamento polacco parli più spesso di sistema familiare, sviluppo e competenze è significativo. È evidente che per poter effettuare una riflessione più accurata sull'argomento sarebbero necessari ulteriori studi e ricerche, magari con un campione più ampio e una analisi approfondita della storia dei due Paesi. Tuttavia, sia l'Italia sia la Polonia sembrano attenti all'individuazione dei fattori di rischio che possono compromettere il sano sviluppo psico-fisico dei minori. La Polonia, in particolare, pur non avendo ancora rinnovato il termine "potestà genitoriale", sembra orientata a una maggiore ampiezza della nozione tradizionale di potestà, riferendosi al minore non come soggetto sottoposto ad un'autorità (come il termine potestà lascerebbe intendere) ma di persona con pari dignità, non solo oggetto di tutela, ma soprattutto soggetto di diritti.

Da un punto di vista teorico-normativo, l'area tematica dedicata all'affidamento congiunto ed esclusivo del minore e alla sua domanda di custodia ha mostrato molti punti di contatto tra i due Paesi. L'unico elemento di discrepanza sembrerebbe la presenza di una più corposa normativa in Italia. Di fatto, capita spesso che i tribunali polacchi decidano in materia basandosi su disposizioni molto generali e ciò creerebbe non pochi conflitti sulla loro interpretazione in caso di successivo disaccordo tra le parti. A differenza

delle sentenze polacche che, oltre a chiarire nelle loro affermazioni chi sono i soggetti interessati del procedimento, prediligono l'uso di parole aperte e non strettamente circoscritte all'ambito giuridico, le sentenze italiane sembrerebbero essere più aderenti alla tradizionale impostazione giuridica. Infatti, le parole italiane più frequenti si riferiscono ai presupposti e ai fattori maggiormente affrontati in questioni afferenti alla custodia dei figli minori, quindi l'“abitazione” e la “residenza”, come anche la preposizione/avverbio di luogo “presso” (23) – collocata al nono posto per ricorsività. Inoltre, i soggetti coinvolti nel processo sono per lo più indicati come “ricorrente” e “resistente”, connotandoli principalmente per il loro ruolo in seno al processo. È poi significativo il diverso uso delle parole “custodia” e “affidamento” nei dati in nostro possesso. La Polonia, infatti, fa un uso sporadico delle parole “l'affidamento” (1) e “dell'affidamento” (1), a dispetto della parola “custodia” (11) nettamente dominante per esprimere il medesimo concetto. Al contrario, le sentenze italiane vagliate fanno un uso esclusivo della parola “affidamento” (5), “dell'affidamento” (1), “l'affidamento” (1), “sull'affidamento” (1); la parola “custodia” non è presente in nessuna delle due sentenze esaminate. Da un punto di vista giuridico, la parola ‘custodia’ e la parola ‘affidamento’ significano pressoché la stessa cosa, in quanto “l'atto di affidare” sta a simboleggiare il “dare in custodia”. Tuttavia, differentemente dalla parola custodia – la quale indica preferibilmente l'atto di custodire, sorvegliare, curare e assistere –, la parola “affidamento” restituisce *anche* l'idea di affidabilità e fiducia, collegandosi a caratteristiche fondamentali che il giudice deve tenere in considerazione per decidere ciò che vale nell'interesse superiore del bambino implicato in quella particolare causa – ad esempio, la serietà e la validità del genitore o tutore che ne chiede la custodia.

Il “superiore interesse” del minore rimane centrale, ma è più frequente l'uso di tale locuzione nel corpus polacco rispetto a quello italiano. Inoltre, tra le *multi-word*, emergono espressioni che sottolineano l'impegno delle Corti polacche nel garantire il benessere dei bambini coinvolti in controversie familiari o situazioni di disagio a seguito di separazioni o divorzi dei genitori. In tal senso, è ricorrente il richiamo alle “competenze educative”, allo “psicologo esperto” e molta attenzione è direzionata ai potenziali o reali “problemi di sviluppo” che il bambino potrebbe avere in seguito a certi traumi e/o circostanze famigliari. Un'altra parola multipla ricorrente è “legame emotivo”, la quale è sempre accostata al processo di identificazione del preminente interesse del minore e alla valutazione delle possibili conseguenze emotive che potrebbe avere un eventuale distacco con uno dei genitori o con entrambi.

L'osservazione della concordanza della parola ‘valutazione’ (19) nelle sentenze polacche mostra infatti come alla base di ogni decisione relativa alla custodia esclusiva o condivisa del bambino sia previsto il confronto con periti giudiziari e, nei casi più gravi, con assistenti educativi domiciliari,

psicologi e assistenti sociali. Invece, la concordanza della parola 'valutazione' (8) nelle sentenze italiane tende a concentrarsi principalmente sulle valutazioni effettuate a priori dal ricorrente, dal consulente d'ufficio o dalla Corte d'Appello. Non vi è cenno a professionalità estrinseche a quelle giudiziarie per la valutazione specifica dei bisogni di cui il minore è portavoce nelle circostanze familiari indagate, anche se ciò non può significare che in Italia non vi sia questa particolare attenzione. Difatti, oltre all'impossibilità di generalizzare i risultati, sorge la questione della presenza e del contributo dei magistrati onorari non togati in Italia. Questi sono portatori di competenze e conoscenze diverse da quelle giuridiche, contribuendo in tal modo a migliorare la comprensione e l'approccio alle questioni relative ai minori. Nondimeno, il sistema italiano è riconosciuto come uno dei più virtuosi in Europa (Panzavolta et al. 2015; Vanderhallen et al. 2016). In ogni caso, sebbene la Polonia non sia tra i Paesi europei più virtuosi in termini di politiche sociali destinate a famiglia e infanzia, dimostra di essere un Paese attento alla loro tutela. Negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19, lo Stato si è impegnato nel varare politiche sociali mirate a questi ambiti. Tuttavia, gli sforzi compiuti non sono ancora sufficienti secondo i dati riportati dagli SGI - Sustainable Governance Indicators nel 2022 (SGI - Sustainable Governance Indicators 2022).

Infine, per quanto concerne la macro-tematica relativa alle condizioni utili per l'adozione di un bambino e per la sua revoca, non sussistono significative differenze tra i due Paesi, ad eccezione del fatto che negli ultimi anni in Italia è stata parzialmente aperta la possibilità di adottare un bambino da parte dei single e delle coppie di fatto<sup>26</sup>, pur a condizioni specifiche<sup>27</sup>. Ancora una volta, la *Word Frequency Query* e la *Sketch Difference Analysis* delle sentenze polacche mostrano un significativo richiamo a concetti legati al tema della competenza, al microcosmo familiare e ai suoi sistemi di soste-

---

26 Recentemente, i Sindaci di diverse città italiane, tra cui Torino, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, hanno preso posizione con una mobilitazione a sostegno del riconoscimento dei diritti delle coppie omogenitoriali. In particolare, figure come Beppe Sala di Milano e Dario Nardella di Firenze hanno annunciato la volontà di procedere con la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali residenti nei rispettivi comuni. Tuttavia, il dibattito sulla registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali ha scatenato una vibrante polemica politica. Una sentenza importante in merito è stata emessa dalla Cassazione con il numero 9006/2021. Questa pronuncia stabilisce chiaramente che il riconoscimento automatico del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale, basato sul contratto di maternità surrogata e sugli atti di autorità stranieri, non è funzionale al miglior interesse del minore. Pertanto, il provvedimento giudiziario straniero e l'originario atto di nascita, che indicano il padre d'intenzione, non possono essere trascritti in Italia.

27 A oggi, la Polonia è uno degli ultimi sei paesi appartenenti all'Unione Europea a non riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso e a non prevedere alcuna disciplina né tutela dei rapporti di filiazione omoparentale assieme a Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia.

gno, ai legami parentali e alla sfera emozionale del bambino. Le *multi-words* italiane presentano, invece, una serie di vocaboli più tecnici, quali “domanda di adozione”, “affidamento preadottivo”, “dichiarazione di adottabilità”, “stato di adottabilità”, “stato di abbandono”. Ciò sembrerebbe supportare l’idea secondo la quale il linguaggio adoperato dai giudici nelle sentenze risulta sovente limitato nella sua comprensione ad un vasto pubblico. Difatti, essendo le sentenze documenti legali pubblici, una chiara esposizione dei fatti e delle decisioni risulterebbe importante per garantire la trasparenza e la giustizia nel sistema; sebbene i destinatari principali di una sentenza siano le parti coinvolte, è auspicabile che il linguaggio e la formulazione della stessa siano tali da renderla comprensibile anche ad altri interessati o al pubblico in generale.

### ***3.2. Il ruolo dell’expertise nel processo di giustizia minorile. Analisi e interpretazione dei dati delle interviste***

In entrambi i contesti giuridici, polacco e italiano, secondo l’opinione degli operatori intervistati, l’interesse superiore del minore rappresenta il fondamentale baluardo di tutela per il benessere psico-fisico dei minori coinvolti in controversie giudiziarie.

I professionisti intervistati coinvolti nel sistema giuridico minorile polacco e nell’ambito scolastico considerano il superiore interesse del minore la massima priorità. Questo implica fornire *assistenza* e promuovere il *benessere* del bambino, assicurandosi che cresca in un ambiente favorevole per un suo sviluppo equilibrato. Si punta a rispettare i suoi diritti e a adattare l’ambiente educativo alle specifiche esigenze psicologiche, educative e sociali del minore.

Alcuni esperti italiani intervistati, operanti in ambito legale, evidenziano, poi, che, se da una parte nel nostro Paese si manifesta una crescente attenzione normativa nei confronti dei minorenni, accompagnata peraltro da ampie discussioni nelle aule giudiziarie e nei media, dall’altro vengono posti in luce alcuni limiti presenti all’interno dell’ampio contesto italiano, i quali sono perlopiù connessi alla mancanza di strumenti e/o risorse necessarie per la realizzazione e il perseguimento di tale principio. Si sottolinea quanto questo principio sia decisamente legato all’*individualità del minore*, alle sue *specifiche esigenze* e al *contesto familiare* e, dunque, alla necessità di un *approccio normativo specializzato*. In tale direzione, uno degli avvocati ascoltati lo definisce come un *obiettivo*:

In realtà, il superiore interesse del minore è un obiettivo, ma non lo determiniamo noi in quanto operatori [...] sostanzialmente per noi è un principio fondamentale che dev’essere sempre rispettato e tenuto a mente [...]. Noi

non lo determiniamo in quanto non sta a noi determinarlo, lo abbiamo ben presente e cerchiamo di supportare le attività rivolte al ragazzo, ma anche rivolte alle istituzioni, orientate proprio da questo principio. Quindi ricordiamoci che il superiore interesse è un principio cardine che sostanzialmente è all'apice di tutte le valutazioni che devono essere fatte per il minore e con il minore [...].

In ogni caso, sia gli operatori polacchi che italiani sono d'accordo nell'affermare che un'adeguata formazione e la ricerca accurata sono fondamentali per garantire un'appropriata considerazione del superiore interesse del minore.

In entrambi i Paesi, secondo le testimonianze raccolte, soprattutto dalle assistenti sociali, la famiglia costituisce il centro su cui gravitano gli interessi superiori dei bambini, poiché viene concepita come nucleo di affettività per eccellenza di cui ciascun bambino necessita per sviluppare la propria personalità e il proprio equilibrio psico-emotivo. Tuttavia, sebbene essa costituisca la prima agenzia di socializzazione del bambino, non sempre risulta idonea a prendersi cura di lui nel giusto modo, a rappresentarlo legalmente e farsi promotrice dei suoi bisogni più profondi. In questi casi, sebbene in linea di principio si segua la medesima linea di condotta, si riscontrano alcune differenze nelle azioni intraprese. In Polonia, a fianco di una burocrazia più snella, si registra un sostegno dello Stato caratterizzato dalla maggiore erogazione di bonus economici che consente una più estesa e capillare presenza di educatori domiciliari e strutture di cura per i vari distretti. Al contrario, in Italia, l'iter processuale tende ad essere maggiormente vincolato alle fasi processuali, e ciò comporta una minore flessibilità nelle azioni intraprese a favore dei minori. L'allontanamento del minore, nelle parole di una delle professioniste italiane intervistate, rappresenta alle volte *"il male minore tra cui scegliere per salvaguardare il suo superiore interesse"*<sup>28</sup>, che verosimilmente è quello di vivere in un ambiente confortevole e sano. In altri termini, ciò suggerisce che un provvedimento che dovrebbe essere adottato solo in circostanze eccezionali rischierebbe di essere applicato in modo sistematico a causa di inefficienze presenti all'interno del sistema giudiziario e del sistema statale nel suo complesso.

Queste considerazioni fanno riflettere su un aspetto delicato: la distanza tra formalizzazione giuridica e politiche di welfare. Pur essendo l'Italia considerata uno dei Paesi europei più avanzati in termini di giustizia minorile, dal punto di vista sia normativo sia professionale (Vanderhallen et al. 2016), si trova ad affrontare evidenti difficoltà nel gestire le richieste di assistenza

---

28 Le citazioni estrapolate dalle interviste racchiudono il senso generale della risposta ricevuta e non rappresentano una traduzione letterale, parola per parola, di ciò che è stato detto dai partecipanti. Tuttavia, esse possono presentare alcune parole utilizzate direttamente dall'intervistato/a e ritenute centrali dall'intervistatore.

e, dunque, le varie istanze giuridiche in modo efficace. Al contrario, in base alle testimonianze raccolte degli esperti polacchi, anche in presenza di vuoti normativi la Polonia sembra essere in grado di far fronte alle sfide grazie all'erogazione di risorse economiche da parte dello Stato, alla presenza di qualificate risorse umane e alla sinergica collaborazione tra gli esperti del settore. Piuttosto, gli intervistati polacchi hanno evidenziato come le principali difficoltà del loro lavoro siano spesso legate a famiglie inadeguate, che si rifiutano di accettare l'aiuto offerto o di ammettere che il loro figlio abbia un deficit cognitivo o di altro tipo, rappresentando così una sfida significativa per gli operatori del settore.

Ad esempio, dall'indagine emerge una significativa disparità tra la presenza costante di assistenza educativa domiciliare in una determinata località polacca e la carenza di assistenti sociali in un'altra italiana, la quale differisce dalla prima per la presenza di una popolazione leggermente più contenuta e una superficie leggermente più estesa della seconda. Ciò solleva la questione dell'importanza delle azioni che lo Stato dovrebbe intraprendere per colmare tali lacune.

Secondo un avvocato specializzato in diritto minorile, che ha acquisito esperienze lavorative a livello internazionale, l'Italia dispone di professionisti altamente qualificati, ma la mancanza di nuove assunzioni e di finanziamenti per sostenere le famiglie si risolve nella sofferenza del sistema assistenziale italiano su diversi livelli e, di conseguenza, va contro gli interessi del minore che potrebbe non beneficiare nei tempi dovuti delle garanzie definite come più adatte per la sua specifica situazione.

Un'assistente sociale italiana ha affermato che il superiore interesse del minore viene riconosciuto e rispettato, ma i tempi possono essere lunghi a causa della lentezza della burocrazia e della mancanza di personale. Ha sottolineato, infatti, come *“il tempo del minore non sia il tempo dell'adulto”* e che *“anche un breve ritardo nell'attuazione delle azioni necessarie può avere un impatto significativo sulla vita del minore”*. Ha anche rilevato che la mancanza di risorse sufficienti può in certi casi impedire di percorrere l'interesse superiore del bambino, poiché *“senza un adeguato sostegno alla famiglia non si può aiutare il minore”*. Ha, infatti, sottolineato che *“il bambino non è collocato in una situazione astratta dal tribunale”*, poiché non esiste in un contesto isolato, ma fa parte di una famiglia. In tal senso, i professionisti che a vario titolo lavorano per il riconoscimento e l'applicazione dei suoi diritti hanno il *“dovere di attivarsi per sostenerla”*. Tuttavia, nota anche con amarezza come il più delle volte non sia possibile fare nulla di significativo perché in assenza di risorse sufficienti.

Un'altra riflessione emersa dalle interviste riguarda il ruolo del pedagogo nei due Paesi. Tale figura professionale è specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento e si occupa di accrescere il potenziale umano e di acquisizione del bambino attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni

educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura pedagogica. Tale professionalità, inserita nel contesto scolastico, assume un ruolo di coordinamento non indifferente per l'intero sistema scuola, rispondendo del suo operato direttamente al dirigente scolastico. Tuttavia, sebbene in Polonia non sia stato difficile rintracciare questa figura professionale e procedere quindi con l'intervista, in Italia si discuteva ancora fino a pochissimo tempo fa sull'approvazione o meno del DDL S. 1319 (*"Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante"*), la cui prima disquisizione in Senato risale al 3 giugno 2019 e che in data 21 giugno 2021 è stato ritirato in maniera definitiva. Infatti, dalle parole di un pedagogista polacco, emerge forte la volontà di affermare il legame profondo tra pedagogia e didattica e tra pedagogia e *bisogni* del bambino. Inoltre, la presenza della psicologa nella scuola polacca risulta essere altrettanto importante nonché strumento di facilitazione, al fianco del pedagogista e degli insegnanti, nello svolgimento delle attività didattiche e ludiche:

Il pedagogista è una sorta di garante dei diritti dei bambini all'interno della scuola. Infatti, collabora con tutto il personale scolastico per individuare nel miglior modo possibile gli interessi dei bambini. La figura dello psicologo è anch'essa fondamentale, poiché possiede le competenze per comprendere meglio lo stato di benessere mentale e affettivo dei bambini. Insieme abbiamo il compito di mostrare ad ogni bambino i propri punti di forza, le qualità più belle, il proprio potenziale. È importante mostrar loro dove sbagliano, ma altrettanto importante è far capire loro che possono sempre migliorare e che ognuno di loro è unico. Molti bambini non hanno autostima e questa mancanza di amore per sé stessi condiziona la loro vita scolastica e i loro processi di socializzazione. Pertanto, la presenza del pedagogista e dello psicologo nella scuola ha anche l'obiettivo di supportare il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico in modo da garantire un'effettiva tutela del principio del superiore interesse del bambino.

In considerazione dei concetti di "collaborazione" e "multidisciplinarietà", in entrambe le realtà esaminate questi elementi rappresentano i principali dispositivi su cui i sistemi – sia quello giuridico sia quello socio psico-pedagogico – puntano per implementare e difendere i preminenti interessi e bisogni dei fanciulli. Questo perché il superiore interesse del minore rappresenta il risultato di un processo individualizzato, un esito complesso ed eterogeneo per il quale risulta fondamentale il ruolo svolto da ciascun professionista e nel quale la condivisione che si realizza tra gli esperti rappresenta l'effettiva chiave di (s)volta per leggere e dare voce alle necessità del bambino. A riguardo, un avvocato italiano afferma che:

La comunicazione tra le varie figure professionali è importantissima. L'osservazione deve essere semplice, deve essere sistematica, deve essere fatta da soggetti formati quanto più possibile su tutto. [...] La condivisione dei saperi è sempre una cosa positiva. La comunicazione di tutti gli indicatori che possono venire fuori da un'osservazione semplice ma continua, fatta ovviamente da personale formato e qualificato e che abbia esperienza in questo settore, può portare alla corretta individuazione del superiore interesse di quel minore e, di conseguenza, può instradare il minore verso un percorso che più si addice a lui e che maggiormente tutela il suo superiore interesse.

In merito alla tematica della collaborazione e della multidisciplinarietà, il pedagogo e lo psicologo polacchi hanno presentato il loro metodo al fine di individuare eventuali indicatori di disagio nel minore e, quindi, sostenere quest'ultimo nel processo di tutela dei suoi diritti e dei suoi bisogni più profondi. In merito ai problemi legati allo sviluppo e all'apprendimento, essi seguono generalmente due fasi. La prima consiste nell'osservare il comportamento dei bambini durante le lezioni scolastiche, in collaborazione con gli insegnanti, in modo da cogliere segnali e capire se il bambino apprende normalmente o se vive dei disagi:

In molte situazioni collaboriamo con l'insegnante per ottenere maggiori informazioni sul bambino e redigere un documento sul suo comportamento, in cui si indica ciò che va bene e ciò che non va bene. Il lavoro di squadra ci permette di comprendere più cose e di non trascurare nulla. Comunque, la parola chiave per questa prima fase è: osservazione dei bambini in azione.

Questa serie di sollecitazioni indubbiamente solleva una serie di interrogativi e riflessioni, specialmente in relazione alla centralità che il sistema di welfare assume nella gestione delle misure connesse all'assistenza e alla tutela dell'interesse del minore.

Dalla metà del secolo scorso tutti i Paesi europei, in diversa forma e con diversa intensità, hanno orientato molteplici misure di welfare sotto forma di prestazioni in denaro e servizi, sui piani sociale e sanitario. Tuttavia, nell'ultimo trentennio tutti gli Stati hanno dovuto fare i conti con il sovrapporsi di situazioni contingenti che hanno messo in crisi le consolidate configurazioni istituzionali di welfare. Si sono, infatti, osservati profondi processi di mutamento che hanno determinato il sorgere di situazioni di necessità per certi versi "nuove", tra cui il bisogno di cura, le trasformazioni nell'ambito del mercato del lavoro, l'aumento di famiglie in stato di povertà e il preoccupante aumento della povertà minorile (Castro 2018). In Italia l'ambito dell'assistenza è stato disciplinato dal D.P.R. n. 616/77 che ha indicato con "servizi sociali" un ambito organico di competenze attribuito alle regioni (articolo 117 della Costituzione), senza però specificarne ulteriormente le attività. L'assenza, per molto tempo, di una legge-quadro di disciplina del



settore ha favorito il permanere di una certa debolezza nel contenuto del concetto giuridico di servizio sociale, che nei diversi contesti regionali ha determinato il consolidarsi di una estrema eterogeneità nei contenuti dei diritti sociali e nel loro soddisfacimento (Pennisi 1988).

In ogni caso, nel suo impegno a migliorare la tutela dei diritti dell'infanzia, l'Italia ha compiuto notevoli passi avanti. Il dodicesimo Rapporto del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) offre uno sguardo dettagliato su questo percorso, delineando sia i successi che le sfide intraprese. In questo contesto di evoluzione, le risorse destinate all'infanzia hanno assunto un ruolo di rilievo, evidenziato dal contributo del Fondo Nazionale Politiche Sociali e dall'implementazione dell'Assegno Unico e Universale. Tali iniziative non solo riflettono un impegno tangibile, ma consolidano anche un quadro normativo più robusto, segnando una svolta significativa per la tutela dei diritti dei minori.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto attraverso bandi mirati per interventi infrastrutturali nel sistema integrato zero-sei, sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo impegno verso un potenziamento delle infrastrutture educative per l'infanzia dimostra una visione proattiva e orientata al futuro.

Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide residue. La mancanza di una programmazione coordinata tra i vari livelli di governo rappresenta un ostacolo, e la complessità nel monitorare tutte le risorse destinate all'infanzia richiede un'attenzione particolare. Per garantire il successo delle iniziative intraprese, diventa essenziale un efficace accompagnamento da parte del Ministero dell'Istruzione e delle amministrazioni regionali. Questa collaborazione stretta è fondamentale per affrontare in modo integrato le sfide rimanenti e consolidare i progressi ottenuti (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2023).

In Polonia, all'incirca negli anni '80 del Novecento, il sistema di pianificazione centrale comunista del welfare aveva effettuato un'ampia varietà di pagamenti per sovvenzionare i cittadini che rientravano in determinate categorie, scoraggiandone però altre da un altro lato. Ben presto, però, vennero alla luce i gravi tagli che la pianificazione del welfare aveva generato in alcuni ambiti, come il sistema sanitario e il sistema previdenziale. Anche se una percentuale più alta della popolazione aveva bisogno di servizi sociali a causa dell'elevata disoccupazione in quel periodo, la necessità di ridurre il deficit di bilancio del governo causò ulteriori drastici tagli in molti servizi. L'inversione di questa tendenza, negli anni '90, dipese molto dalla velocità con cui l'economia polacca riuscì a riprendersi dalla crisi di transizione e dall'efficienza delle nuove burocrazie assistenziali (Curtis 1994; Pizzuti 2019).

Attualmente, il governo polacco ha implementato nuove politiche sociali a sostegno delle famiglie e dei minori, sostenendo in tal modo le famiglie e

garantendo il benessere dei minori attraverso una combinazione di incentivi finanziari e servizi di assistenza. L'introduzione del "Capitale di Assistenza Familiare" nel 2022 fornisce un sostegno finanziario ai genitori di bambini di età compresa tra 12 e 35 mesi. Il programma "Family 500+", lanciato per la prima volta nel 2016, il quale ha fornito sostegno finanziario significativo alle famiglie raggiungendo circa 6,5 milioni di bambini, è stato trasferito all'Istituto di assicurazione sociale nel 2022<sup>29</sup>.

La Polonia adotta un approccio integrato per implementare l'Agenda 2030, garantendo la tutela dei diritti dell'infanzia attraverso una sinergia tra gli attuali strumenti legali e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Il paese riconosce la reciprocità tra l'Agenda 2030 e i diritti dell'infanzia, suggerendo che tali legami debbano essere esaminati analiticamente e supportati da un quadro istituzionale robusto. Il coinvolgimento attivo delle istituzioni nazionali per i diritti umani e delle istituzioni indipendenti per i diritti dei bambini è considerato essenziale per indagare questioni sistemiche e strutturali di disuguaglianza e discriminazione. La partecipazione di tali organi nei processi di revisione nazionale dell'Agenda 2030 contribuirà a garantire la tutela completa dei diritti di tutti i bambini (Implementation of the Sustainable Development Goals in Poland. The 2023 National report 2023).

Riguardo, poi, l'esercizio del diritto fondamentale alla partecipazione e all'ascolto (art. 12, CRC) dei bambini nei processi decisionali, uno studio dettagliato condotto da Alexandra Filipova e Krystyna Heland-Kurzak (2020) ne fornisce una prospettiva approfondita in ottica comparata con la Russia. Tale ricerca mette in luce aspetti distinti, concentrandosi sulla legislazione, sulle pratiche sociali e sull'interazione delle istituzioni. In particolare, in Polonia, l'espressione delle opinioni dei bambini a quello che viene definito il "primo livello di partecipazione" è ben organizzata. Tuttavia, per quanto riguarda il "secondo livello", che implica il coinvolgimento diretto dei bambini nel processo decisionale, mancano pratiche effettive, ma al contempo va notato che esiste una vasta letteratura educativa e metodologica, tra cui manuali e guide pratiche, finalizzata ad aiutare gli adulti nell'ascolto dei bambini. La ricerca evidenzia la presenza di due principali difensori dei diritti dell'infanzia in Polonia: il difensore civico per l'infanzia e le associazioni e fondazioni cattoliche. Questi enti non solo dispongono di particolari risorse – da intendere come fondi, supporto finanziario o altre risorse dedicate alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini, ma svolgono anche attività educative per promuovere la partecipazione attiva dei bambini. In sintesi, dunque, mentre il quadro legislativo e la consapevolezza educativa sono ben sviluppati, è riconosciuta la necessità di migliorare l'effettiva

<sup>29</sup> V. Website of the Republic of Poland, (28.12.2021), *Important changes for families since January 2022*. URL:<https://www.gov.pl/web/family/important-changes-for-families-since-january-2022>; GUS 2023

partecipazione dei bambini nei processi decisionali in Polonia (Filipova e Heland-Kurzak 2020).

#### 4. Conclusioni

Le riflessioni maturate attraverso le sentenze analizzate e le interviste a soggetti privilegiati operanti nell'ambito minorile hanno permesso di osservare in un'ottica ricostruttiva e *sistemica* (Luhmann e De Giorgi 2014) il superiore interesse del minore. Ciò ha significato considerarlo attraverso una lente d'osservazione orientata a "scomporlo" e analizzarlo nei suoi tratti caleidoscopici, come un risultato, un esito generato dalla ricostruzione di azioni e decisioni ad esso riferite.

La protezione dei diritti e del benessere dei minori costituisce una pietra angolare dell'etica giuridica e della società nel suo complesso. Esplorare la sentenza, individuandone le variabili fondamentali e la ricorsività di specifiche parole utilizzate dai giudici per narrare i fatti e motivarne la decisione finale, ha permesso di ricondurre il suo valore entro la specificità dell'universo minorile, dunque nelle sue molteplici sfaccettature di carattere socio-psico-pedagogico oltre che legale, incitando a una considerazione circa il ruolo che tale documento giuridico riveste nella protezione dei diritti, nella promozione dell'equità e nella responsabilizzazione del sistema giuridico.

La sentenza non è semplicemente una formalità procedurale, ma un documento che riflette la complessità delle fasi procedurali, delle prove presentate e delle argomentazioni sostenute durante il processo; essa si configura come manifestazione di quello che buona parte della letteratura sociologico-giuridica definisce "diritto in azione" e riflette l'interpretazione dinamica e responsiva delle leggi alla luce delle circostanze specifiche del caso trattato. In tal senso, il linguaggio utilizzato nella stesura della sentenza rappresenta un importante elemento di studio per l'analisi del processo che dalla definizione teorica del superiore interesse del minore passa a una sua più concreta declinazione.

Da questa indagine esplorativa emerge forte la *conditio sine qua non* di una formazione professionale che riesca a tenere conto della necessità di comunicazione tra gli attori istituzionali e sociali che, contestualmente o in fasi differenti delle vicende che vedono coinvolti i minori, operano a stretto contatto con loro. Rafforzare le risorse sociali ed economiche, fornire una formazione professionale alta, orientata anche ad una lettura degli strumenti utili a trasformare in *comunicazione*, in *scambio di informazioni* i contatti tra le varie expertise coinvolte (King 2004), adottare politiche di welfare adeguate, costituiscono elementi indispensabili per garantire la tutela e il benessere dei minori. In assenza di tali condizioni di base, il rischio è quello di un riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell'infan-

zia vago, vuoto o, nella migliore delle ipotesi, di una sola parte degli attori coinvolti nei procedimenti (non solo) giudiziari. La Convenzione richiama, attraverso i principi in essa espressi, una dimensione sistemica di interventi. Prescindere da questa significa rinunciare a orientarsi consapevolmente in uno scenario in cui il grado e l'intensità dell'attenzione e delle paure riguardanti il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza hanno raggiunto livelli esasperati, che non sempre risultano compatibili con un reale interesse per il loro benessere.

Come descritto, le interviste realizzate in Polonia e in Italia ad esperti operanti a vario titolo a stretto contatto con i minori hanno accompagnato e sostenuto la lettura e interpretazione delle sentenze permettendoci di ricostruire alcuni passaggi del processo che vede il ricorso al suddetto principio nelle varie fattispecie giudiziarie. Agli elementi di contatto tra le due realtà indagate – primo fra tutti il ruolo fondamentale rivestito dalla famiglia quale fondamentale agenzia di socializzazione per i minori – il confronto tra Polonia e Italia ha messo in luce notevoli differenze riguardo alle azioni intraprese e alle risorse allocate in riferimento a questi ultimi. Come sancito dall'articolo 27 della CRC, l'efficace implementazione delle politiche di welfare e il grado di sostegno statale possono influenzare notevolmente la capacità del sistema giuridico di garantire una tutela adeguata e un ambiente sicuro per i minori. La riflessione critica solleva, dunque, importanti interrogativi sulle modalità di implementazione che fanno da ponte tra la previsione normativa e le *pratiche effettive* nella tutela dei diritti dei minori. Sebbene l'Italia sia riconosciuta come un paese all'avanguardia nella giustizia minorile, rimangono ancora sfide importanti da affrontare per una *efficace* gestione delle richieste di assistenza. Ciò richiede un impegno costante nell'offrire adeguata formazione professionale, adeguati finanziamenti e una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte. D'altra parte, malgrado la Polonia stia dimostrando uno sforzo nell'erogazione di risorse statali e una sinergia tra esperti del settore, si trova comunque ad affrontare questioni irrisolte connesse ad una assenza di *fiducia* – il quale è da intendere come capitale sociale, leva positiva per favorire la cooperazione all'interno del sistema (Luhmann 2002) – che si manifesta, come indicato dai professionisti polacchi intervistati, nel rifiuto da parte di molte famiglie ad accettare l'aiuto offerto. Ciò sottolinea la necessità di un costante sforzo congiunto tra gli operatori del settore per rintracciare un'efficace strategia d'azione e garantire un intervento tempestivo per il bene dei minori.

In conclusione, la responsabilizzazione e la formazione di tutti coloro che operano nell'ambito della tutela dell'infanzia risultano di primaria importanza nel processo di individuazione e garanzia del benessere del bambino. Il tentativo fatto, in una logica esplorativa necessariamente aperta ad approfondimenti, è stato quello di andare oltre il mero concetto di "competenza" degli attori per interrogarsi invece sul modo in cui tale competenza

viene esercitata all'interno del complesso sistema-procedimento che conduce all'individuazione, prima, e alla messa in pratica, poi, di quanto risulta essere il superiore interesse *di quel* minore. Le competenze dei professionisti coinvolti e la loro abilità di comunicare in modo efficace tra loro e con il minore si presentano allora come elementi imprescindibili e strumenti chiave nel modellare il sistema, tanto dal punto di vista normativo quanto da quello sociale.

### Riferimenti bibliografici

- Bacon, F., Frankel, S., (2014), Rethinking Children's Citizenship, *The International Journal of Children's Rights*, 22, pp. 21-42.
- Barnes, A., (2012), CRC's Performance of the Child as Developing, in Freeman, M., ed., *Law and Childhood Studies: Current Legal Issues Volume 14*, Oxford, Oxford University Press, pp. 392-418.
- Capaccio, G. (2022), Il passaggio dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale: evoluzione giurisprudenziale e dottrina, *Cammino Diritto*, maggio, p. 1-27.
- Castro, M.P., (2018), *Competenze e professioni del welfare*, Roma, Aracne Editrice.
- Curtis, G.E., (1994), The Polish Welfare System, in Curtis G.E., *Poland: A Country Study*, Washington, Federal Research Division, Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/93046235/> (Data di accesso: Aprile 2019).
- Daly, A., (2020), Assessing Children's Capacities, *International Journal of Children's Rights*, 28, pp. 471-499.
- Darbyshire, P., Schiller, W., Macdougall, C., (2005), Extending New Paradigm Childhood Research: Meeting the Challenges of Including Younger Children, *Early Child Development and Care*, 175, 6, pp. 467-72.
- De Felice, D., (2007), *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Milano, Giuffrè Editore.
- De Felice, D., (2018), L'«interesse del minore» sospettato o imputato di reato nella fase dell'interrogatorio: riflessioni sociologiche a partire da alcune evidenze empiriche, *Studi sulla questione criminale*, XIII, 1, pp. 37-60.
- De Felice, D., (2022), La cultura giuridica, in Altopiedi R., De Felice D., Valeria F., eds., *Comprendere la sociologia del diritto. Concetti e temi*, Roma, Carocci Editore, pp.151-182.
- DeepL PRO Traduttore, (2018), DeepL Traduttore (J. Kutylowski, Produttore), <https://www.deepl.com/translator> (Data di accesso: 2019).
- Di Lorenzo, N., (2016), Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni famigliari,

- in Ruggeri, A., Rinoldi, D., Petralia, V., eds., *Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali (Catania, 29 maggio 2014)*, Catania, Editoriale Scientifica, pp. 26-43.
- Eekelaar, J., (1994), Interests of the child and the child's wishes, in Alston, P., ed., *The best interests of the child: reconciling culture and human rights*, Oxford, Oxford University Press.
- Ewick, P., Silbey, S.S., (1998), The Common Place of Law, in Ewick, P., Silbey, S.S., *The Common Place of Law. Stories from Everyday Life: Stories from Everyday Life*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 15-53.
- Fanlo y Cortés, I., (1999), I diritti politici del minore. Alcune considerazioni sull'idea del "bambino cittadino", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, pp. 169-188.
- Fanlo y Cortés I. (2008), *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Torino, Giappichelli.
- Filipova, A., Heland-Kurzak, K., (2020), Legal and social discourse of children's participation in decision-making in Poland and Russia: Comparative analysis, *Society Register*, 4, 1, pp. 61-70.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, (2023), *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: 12° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*.
- GUS, (2023), *Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 r., Social assistance, child and family services in 2022*, Warsaw, Statistics Poland.
- Ministry of Family and Social Policy Republic of Poland, *Important changes for families since January 2022*, <https://www.gov.pl/web/family/important-changes-for-families-since-january-2022> (Data di accesso: novembre 2023).
- Kellet, M., (2005), *Developing Children as Researchers*, London, Paul Chapman Publishers.
- King, M., (2004), *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Roma, Donzelli Editore.
- Kmak, M., (2021), Development of children's rights in Poland – Selected aspects, *MEST Journal (MESTE)*, 9, 1, pp. 46-53.
- Korczak, J., (1966), *Come amare il bambino*, Milano, Luni.
- Lenti, L., (2016), Note critiche in tema di interesse del minore, *Rivista Di Diritto Civile*, 62, 1, pp. 86-111.
- Luhmann N., De Giorgi R., (2014), *Teoria della società*, Milano, Franco Angeli.
- Luhmann, N., (2022), *La fiducia*, Bologna, Il Mulino.
- Maggioni, G., Baraldi, C., (1997), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia. Introduzione, in Maggioni, G., Baraldi, C., eds.,

- Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Urbino, QuattroVenti, pp. 253-276.
- Meucci, G.P., Scarcella, F., (1984), *La tutela dei diritti del minore*, Roma, Nis.
- Milanaccio, A., (2006), Qualche riflessione epistemologica a partire dalla sociologia dell'infanzia, in D'Amato, M., Petitat, A., eds., *Infanzia e società. Per una sociologia dell'infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione delle conoscenze*, New York, Lulu, pp.29-34.
- OHCHR, UN Treaty Body Database, (1996), *UN Treaty Body Database*, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en) (Data di accesso: 23 Gennaio 2023).
- Panzavolta, M., de Vocht, D., van Oosterhout M., Vanderhallen, M., eds, (2015), *Interrogating young suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective*, Mortsel, Intersentia.
- Pennisi, C., (1988), *Istituzioni e cultura giuridica. I procedimenti come strutture di comunicazione*, Torino, Giappichelli Editore.
- Pizzuti, F.R., *Rapporto sullo stato sociale 2019. Welfare pubblico e welfare occupazionale*, Roma, Società editrice La Sapienza.
- Ronfani, P., (2013), I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni, *Sociologia del diritto*, 2, pp. 107-130.
- Saguy, C.A., Stuart, F., (2008), Culture and Law: Beyond a Paradigm of Cause and Effect, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 619, 1, pp. 149-164.
- SGI (Sustainable Governance Indicators), (2022), *Social Policies. Families*, [https://www.sgi-network.org/2022/Sustainable\\_Policies/Social\\_Policies/Families](https://www.sgi-network.org/2022/Sustainable_Policies/Social_Policies/Families) (Data di accesso: Gennaio 2023).
- Sirota, R., (2008), Il prisma della socializzazione, in D'Amato, M., ed., *Per un'idea di bambini*, Roma, Armando Editore, pp. 73-86.
- UN Committee on the Rights of the Child, (1989), *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (Data di accesso: Gennaio 2019).
- United Nations, (2014), *Poland and the Convention on the Rights of the Child: celebrating the vision of Janus Korczak that put child dignity first*, <https://violenceagainstchildren.un.org/news/poland-and-convention-rights-child-celebrating-vision-janus-korczak-put-child-dignity-first> (Data di accesso: Marzo 2019).
- Vanderhallen, M., van Oosterhout M., Panzavolta, M., de Vocht, D., eds., (2016), *Interrogating young suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective*, Cambridge, Intersentia.
- Vandenhoe, W., (2015), Children's Rights from a Legal Perspective: Children's Rights Law, in Vandenhoe, W., Desmet, E., Reynaert, D., Lembrechts, S., eds., *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, London, Routledge, pp. 27-42.
- Zagrebelsky, G., (1992), *Il diritto mite*, Torino, Einaudi.

